

COMUNE DI CASALE SUL SILE
PROVINCIA DI TREVISO



REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21.12.2023

INDICE

Art. 1 - Principi Generali e finalità.....	1
Art. 2 – Oggetto.....	1
Art. 3 – Attività ambito di intervento.....	1
Art. 4 - Albo del Servizio di Volontariato civico.....	2
Art. 5 – Requisiti soggettivi.....	2
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo.....	2
Art. 7 – Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico.....	3
Art. 8 - Espletamento del servizio.....	3
Art. 9 – Rimborsi spese.....	4
Art. 10 - Rinuncia e revoca.....	4
Art. 11 – Assicurazione.....	4
Art. 12 - Obblighi e responsabilità del volontario.....	4
Art. 13 - Trattamento dei dati personali.....	5
Art. 14 - Disposizioni finali.....	5

Art. 1 - Principi Generali e finalità

1. Il presente regolamento, in base al principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118, ultimo comma, della Costituzione (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà), istituisce e disciplina il servizio di volontariato civico finalizzato allo svolgimento di attività e servizi a favore della collettività da parte di singoli cittadini.
2. Il volontariato civico viene definito come quell'insieme di attività prestate dai singoli cittadini, in modo transitorio, esclusivamente senza fini di lucro (anche indiretto) e per i soli fini di solidarietà e impegno civile.
3. Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà ad attività e servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.
4. Il servizio di volontariato civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e allo svolgimento di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il volontario civico è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della propria realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

Art. 2 – Oggetto

1. L'attività di volontariato civico disciplinata dal presente regolamento ha come oggetto la valorizzazione e la manutenzione di beni comuni presenti sul territorio e lo svolgimento di servizi di interesse generale in relazione a progetti/programmi proposti dai cittadini singoli e/o provenienti dall'Amministrazione comunale.
2. La prestazione del volontario civico consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
3. L'attività del volontario civico è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Art. 3 – Attività ambito di intervento

1. Il servizio civico riguarda interventi ordinari inerenti ai beni di proprietà e/o di competenza del Comune di Casale sul Sile nonché i servizi di interesse generale, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) **finalità di carattere sociale**, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
 - b) **finalità di carattere civile**, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
 - c) **finalità di carattere culturale**, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche;
 - d) **l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione** tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate

dall'Amministrazione Comunale, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
3. La Giunta Comunale ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

Art. 4 - Albo del Servizio di Volontariato civico

1. È istituito l'Albo dei Volontari Civici, suddiviso per ambiti di intervento. I singoli volontari possono iscriversi all'albo al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 3.
2. L'Albo dei Volontari Civici è tenuto e aggiornato dall'Ufficio Segreteria.
3. Almeno ogni 3 (tre) anni, l'Amministrazione Comunale effettua la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

Art. 5 – Requisiti soggettivi

1. Il singolo individuo che intenda collaborare con questo Ente in qualità di volontario civico deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) Età non inferiore a 18 e non superiore all'età coperta dall'assicurazione in essere da parte dell'Ente;
 - b) Idoneità psicofisica allo svolgimento del servizio (da certificare al momento dell'attivazione);
 - c) Assenza di procedimenti penali pendenti o in corso incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - d) Residenza o domicilio nel Comune di Casale sul Sile o nei comuni limitrofi.
2. Per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
3. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'Ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.
4. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario civico.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo

1. Chi intende svolgere il servizio di volontariato civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. All'Albo Comunale dei Volontari Civici possono iscriversi coloro che siano in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile sul sito web istituzionale.
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a. le generalità complete del volontario e la propria residenza;

- b. l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
 - c. le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
 - d. l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
5. Le persone, al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 3 o solo per una o più di esse.
 6. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
 7. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 3, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
 8. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dall'Ufficio Segreteria, che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.
 9. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Art. 7 – Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico

1. Ciascun Responsabile di Area, verificata l'opportunità di far svolgere un'attività di Volontariato Civico, tramite l'Ufficio Segreteria consulta l'Albo Comunale dei Volontari Civici e sceglie gli iscritti potenzialmente adatti all'attività in questione; a parità di requisiti la precedenza è determinata dall'ordine cronologico di iscrizione all'Albo.
2. I Volontari Civici, preselezionati come descritto al precedente punto 1, vengono singolarmente convocati per un colloquio con il Responsabile di Area interessato; il colloquio ha lo scopo di verificare la motivazione dell'aspirante volontario civico, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto.
3. Conclusi i colloqui, il Responsabile di Area che gestisce l'ufficio, dispone, con provvedimento, l'affidamento dell'attività.

Art. 8 - Espletamento del servizio

1. Il Responsabile di Area, in relazione all'attività da svolgere o al servizio da prestare, stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività o del servizio di volontariato e, qualora necessario, organizza corsi di formazione (inclusa la formazione da D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza).
2. I volontari, impegnati nelle attività di cui al presente Regolamento, devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione Comunale, di cartellino identificativo e, per le attività che lo richiedono, di idoneo indumento atto a farlo riconoscere e renderlo perfettamente visibile in ogni condizione di impiego.
3. Il Comune di Casale sul Sile, laddove necessario, fornirà a ciascun volontario i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica vigente, nonché le eventuali attrezzature e mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta; delle stesse il volontario ne deve avere cura e ne risponde in caso di danneggiamento.

4. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del “segreto d’ufficio”;
5. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari civili vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. Il servizio di Volontariato Civico non costituisce né prefigura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente, ma si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio e in nessun caso il servizio di Volontariato Civico potrà supplire ad eventuali carenze di organico in quanto non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell’Ente, ma potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare, con l’originalità del loro apporto, forme di intervento innovative.

Art. 9 – Rimborsi spese

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo Volontario, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l’Ente. L’attività dei singoli Volontari non può, pertanto, essere retribuita dall’Amministrazione comunale, né dai singoli beneficiari dell’intervento.
2. E’ data possibilità a fronte delle spese sostenute per la prestazione della propria attività corrispondere un rimborso, ma solo per spese effettivamente sostenute e documentate.
3. Le spese ammesse a rimborso sono le seguenti, nei limiti previsti per i dipendenti comunali:
 - spese di trasporto occorse necessariamente durante e per lo svolgimento dell’attività di volontariato alle seguenti condizioni:
 - a) utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico di linea, in caso di indisponibilità del mezzo in dotazione all’Ente;
 - b) in subordine, utilizzo del mezzo privato previa autorizzazione del referente;

Art. 10 - Rinuncia e revoca

1. I volontari possono rinunciare al servizio di volontariato civico dandone comunicazione con un preavviso di almeno 30 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili.
2. L’Ente può revocare l’incarico di volontario civico in caso di inadempimento agli impegni presi o di assenza sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti o per motivi di pubblico interesse o organizzativi, dandone apposita comunicazione alla persona interessata.

Art. 11 – Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell’Amministrazione Comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Il volontario risponde personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 12 - Obblighi e responsabilità del volontario

1. Ciascun volontario è tenuto sotto pena di revoca dell’incarico a:
 - a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità con le direttive impartite dal Responsabile di Servizio;
 - b) rispettare gli orari di attività prestabiliti;

- c) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza;
 - d) collaborare con gli amministratori comunali e i dipendenti comunali;
 - e) informare tempestivamente il Responsabile del Servizio di tutti i fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale;
 - f) segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio la propria assenza;
 - g) rispettare l'obbligo di non diffondere notizie e/o informazioni riservate apprese durante l'espletamento dei compiti assegnati.
2. Ciascun volontario è personalmente responsabile qualora ponga in essere per dolo o per colpa comportamenti aventi natura di illecito penale.
 3. Il Responsabile di Area, qualora riscontri gravi negligenze o comportamenti scorretti da parte del volontario, provvede senza particolari formalità all'immediato allontanamento dal servizio e alla cancellazione dall'Albo. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati dal Comune nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 30.06.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) unicamente per le finalità di cui al presente regolamento e non saranno comunicati o ceduti a terzi.
2. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali è obbligatoria ai fini dell'accettazione della domanda di ammissione.
3. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7, del citato D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione e l'Amministrazione ne darà idonea pubblicità.
2. Copia del presente regolamento sarà pubblicato sul sito web del Comune.